SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147º — Numero 156

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 7 luglio 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 161

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINAZIONE 3 luglio 2006.

Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN), ai sensi dell'articolo 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006).

06A06166

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 28 aprile 2006, n. **225.**

Regolamento concernente modifiche al regolamento recante l'istituzione del «Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale già dipendente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze, distaccato e poi trasferito all'E.T.I. o ad altra società da essa derivante», approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 18 febbraio 2002, n. 88.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed, in particolare, l'articolo 17, comma 3;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella parte in cui prevede che, in attesa di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, vengano definite, in via sperimentale, con uno o più decreti, misure di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale e per fronteggiare situazioni di crisi, per le categorie e settori di impresa sprovvisti di detto sistema;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica, del 27 novembre 1997, n. 477, con cui è stato emanato un regolamento-quadro, propedeutico all'adozione di specifici regolamenti settoriali per la materia;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, istitutivo dell'Ente tabacchi italiani, che all'articolo 4, comma 6, dispone che al personale dichiarato in esubero dal suddetto Ente si applicano gli istituti in materia di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale, secondo i criteri del succitato articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto il contratto collettivo del 24 gennaio 2001 con cui, in attuazione delle sopra richiamate disposizioni di legge e secondo le intese intervenute con verbali di accordo del 19 aprile 2000, 18 maggio 2000 e 3 agosto 2000, è stato convenuto di istituire presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) il «Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale già dipendente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze, distaccato e poi trasferito all'ETI S.p.a., o ad altra società da essa derivante»;

Sentite, nella riunione del 16 febbraio 2001, le organizzazioni individuate, al fine dell'adozione del sottocitato regolamento, nelle parti firmatarie del predetto contratto collettivo del 24 gennaio 2001;

Visto il regolamento recante l'istituzione del «Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale già dipendente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze, distaccato e poi trasferito all'E.T.I. o ad altra società da essa derivante», approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 18 febbraio 2002, n. 88;

Visto l'accordo integrativo del 26 febbraio 2004, con il quale le parti firmatarie del citato accordo sindacale del 24 gennaio 2001 hanno inteso definire alcune volontà non trasferite formalmente nel predetto decreto n. 88 del 2002, precisando da un lato l'esclusione dalle prestazioni del Fondo del personale avente qualifica di dirigente, con conseguente esclusione del contributo ordinario dello 0,5% per la stessa tipologia di personale, e, dall'altro, l'erogazione ai lavoratori, fruitori delle prestazioni del Fondo di sostegno al reddito che si trovino nelle condizioni previste dalle norme vigenti in materia, dell'Assegno per il nucleo familiare;

Sentite, nella riunione del 22 marzo 2004, le organizzazioni sindacali individuate nelle predette parti firmatarie;

Ritenuto di apportare le conseguenti modifiche al citato decreto n. 88 del 2002;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 febbraio 2005;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota del 16 marzo 2006;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche al regolamento recante l'istituzione del «Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale già dipendente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze, distaccato e poi trasferito all'E.T.I. o ad altra società da essa derivante», approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 18 febbraio 2002, n. 88

1. Al decreto 18 febbraio 2002, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «nei confronti dei lavoratori dipendenti» sono inserite le seguenti: «, con eccezione del personale con qualifica di dirigente,»;

b) all'articolo 6, comma 1, lettera *a)*, dopo le parole: «a tempo indeterminato» sono inserite le seguenti: «, con esclusione del personale con qualifica di dirigente»;

c) all'articolo 6, comma 1, lettera *b)*, le parole: «e della contribuzione correlata» sono sostituite dalle seguenti: «, della contribuzione correlata e degli assegni per il nucleo familiare di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *c-bis)*»;

d) all'articolo 9, comma 1, dopo la lettera *c)* è aggiunta la seguente: «*c-bis)* qualora ne ricorrano le condizioni di legge e con onere a carico del Fondo, l'Assegno per il nucleo familiare, nella misura prevista dalle norme vigenti in materia.».

2. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 28 aprile 2006

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 159

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il testo del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 18 febbraio 2002, n. 88 (Regolamento recante l'istituzione del Fondo per il sostegno del reddito del personale già dipendente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze, distaccato e poi trasferito all'E.T.I. o ad altra società da essa derivante.), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 maggio 2002, n. 107.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

— Il testo del decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 agosto 1999, n. 203.

— Il testo dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti.), è il seguente:

«Art. 3 *(Norme in materia di controllo della Corte dei conti)*. — 1. Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge:

a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri;

b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per lo svolgimento dell'azione amministrativa;

c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie;

d) provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni emanate nelle materie di cui alle lettere *b)* e *c)*;

e) [autorizzazioni alla sottoscrizione dei contratti collettivi, secondo quanto previsto dall'art. 51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29];

f) provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare;

g) decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome: attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'art. 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo superiore ad un decimo del valore suindicato;

h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di accertamento dei residui e di assenso preventivo del Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico di esercizi successivi;

i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine scritto del Ministro;

l) atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo preventivo o che la Corte dei conti deliberi di assoggettare, per un periodo determinato, a controllo preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta irregolarità rilevate in sede di controllo successivo

2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine è interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del controllo si pronuncia sulla conformità a legge entro trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti divengono esecutivi.

3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono, con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della Corte per un periodo determinato. La Corte può chiedere il riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro ricezione, ferma rimanendone l'esecutività. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi illegittimità, ne dà avviso al Ministro.

4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa. La Corte definisce annualmente i programmi ed i criteri di riferimento del controllo.

5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il controllo della gestione concerne il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di programma.

6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresì inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed agli organi elettivi, entro sei mesi dalla data di ricevimento della relazione, le misure conseguenzialmente adottate.

7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo 1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono anche valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.

8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente articolo, la Corte dei conti può richiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo interno qualsiasi atto o notizia e può effettuare e disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453. Può richiedere alle amministrazioni pubbliche non territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi illegittimità, ne dà avviso all'organo generale di direzione. È fatta salva, in quanto compatibile con le disposizioni della presente legge, la disciplina in materia di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonché dall'art. 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo, si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, le norme procedurali di cui al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni.

10. La sezione del controllo è composta dal presidente della Corte dei conti che la presiede, dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da tutti i magistrati assegnati a funzioni di controllo. La sezione è ripartita annualmente in quattro collegi dei quali fanno parte, in ogni caso, il presidente della Corte dei conti e i presidenti di sezione preposti al coordinamento. I collegi hanno distinta competenza per tipologia di controllo o per materia e deliberano con un numero minimo di undici votanti. L'adunanza plenaria è presieduta dal presidente della Corte dei conti ed è composta dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da trentacinque magistrati assegnati a funzioni di controllo, individuati annualmente dal Consiglio di presidenza in ragione di almeno tre per ciascun collegio della sezione e uno per ciascuna delle sezioni di controllo sulle amministrazioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con un numero minimo di ventuno votanti.

10-*bis*. La sezione del controllo in adunanza plenaria stabilisce annualmente i programmi di attività e le competenze dei collegi, nonché i criteri per la loro composizione da parte del presidente della Corte dei conti.

11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste dall'art. 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte dei conti come sostituito dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161, la sezione del controllo si pronuncia in ogni caso in cui insorge il dissenso tra i competenti magistrati circa la legittimità di atti. Del collegio viene chiamato a far parte in qualità di relatore il magistrato che deferisce la questione alla sezione.

12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate ragioni, in relazione a situazioni e provvedimenti che richiedono tempestivi accertamenti e verifiche, dandone notizia alla sezione del controllo.

13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria.».

— Il testo dell'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.), è il seguente:

«Art. 2 *(Misure in materia di servizi di pubblica utilità e per il sostegno dell'occupazione e dello sviluppo)*. — 1. - 27. *(Omissis)*.

28. In attesa di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni sindacali ed acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definite, in via sperimentale, misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi di enti ed aziende pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilità, nonché delle categorie e settori di impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali. Nell'esercizio della potestà regolamentare il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) costituzione da parte della contrattazione collettiva nazionale di appositi fondi finanziati mediante un contributo sulla retribuzione non inferiore allo 0,50 per cento;

b) definizione da parte della contrattazione medesima di specifici trattamenti e dei relativi criteri, entità, modalità concessivi, entro i limiti delle risorse costituite, con determinazione dei trattamenti al lordo dei correlati contributi figurativi;

c) eventuale partecipazione dei lavoratori al finanziamento con una quota non superiore al 25 per cento del contributo;

d) in caso di ricorso ai trattamenti, previsione della obbligatorietà della contribuzione con applicazione di una misura addizionale non superiore a tre volte quella della contribuzione stessa;

e) istituzione presso l'INPS dei fondi, gestiti con il concorso delle parti sociali;

f) conseguimento, limitatamente all'anno 1997, di maggiori entrate contributive nette complessivamente pari a lire 150 miliardi.».

— Il testo del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 27 novembre 1997, n. 477 (Regolamento recante norme in materia di ammortizzatori per le aree non coperte da cassa integrazione guadagni), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 gennaio 1998, n. 9.

— Il testo del comma 6, dell'art. 4 del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, è il seguente:

«6. Al personale dichiarato in esubero e che abbia almeno trenta anni di anzianità contributiva o almeno cinquantotto anni di età e quindici anni di anzianità contributiva si applicano gli istituti in materia di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale secondo i criteri di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.».

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo degli articoli 2, 6 e 9 del citato decreto n. 88 del 2002, come modificati dal presente decreto:

«Art. 2 *(Finalità del Fondo)*. — 1. Il Fondo ha lo scopo di attuare interventi che realizzino politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nei confronti dei lavoratori dipendenti *con eccezione del personale con qualifica di dirigente*, di cui all'art. 4, comma 6, del decreto legislativo del 9 luglio 1998, n. 283, già appartenenti all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, inseriti nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze, distaccati e poi trasferiti all'ETI S.p.a. o ad altra società da essa derivante, così come previsto dal succitato decreto legislativo n. 283 del 1998, e che risultino in esubero nell'ambito e in connessione con processi di ristrutturazione o di riorganizzazione aziendale o di riduzione o di trasformazione di attività di lavoro, ai sensi dell'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.».

«Art. 6 *(Finanziamento)*. — 1. Per le prestazioni di cui all'art. 5, l'ETI S.p.a. provvederà all'erogazione di:

a) un contributo ordinario dello 0,5 per cento calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, *con esclusione del personale con qualifica di dirigente*;

b) un contributo straordinario, determinato dal comitato amministratore, relativamente ai soli lavoratori interessati alla corresponsione degli assegni medesimi, il cui ammontare è determinato in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili, *della contribuzione correlata e degli assegni per il nucleo familiare di cui all'art. 9, comma 1, lettera c-bis)*. Detto contributo sarà versato in rate trimestrali anticipate, la prima delle quali decorrente dal primo mese successivo all'emanazione del regolamento.».

2. L'obbligo del versamento al Fondo del contributo ordinario dello 0,5 per cento è sospeso, su deliberazione del comitato amministratore, ai sensi dell'art. 4, lettera *c)*.

3. Ai contributi di finanziamento si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi.

4. Le disponibilità che, all'atto della cessazione della gestione liquidatoria del Fondo, risultino non utilizzate o impegnate a copertura di oneri derivanti dalla concessione delle prestazioni previste, sono devolute alle forme di previdenza in essere presso l'ETI S.p.a. in conto contribuzione ordinaria.

5. Alle operazioni di liquidazione provvede il comitato amministratore del Fondo, che resta in carica per il tempo necessario allo svolgimento delle predette operazioni, che devono essere portate a termine entro e non oltre un anno dalla data di cessazione della gestione del Fondo.

6. Qualora la gestione di liquidazione non risulti chiusa nel termine di cui al comma 5, la stessa è assunta dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti. Il comitato amministratore del Fondo cessa la sua funzione il trentesimo giorno successivo alla data di assunzione della gestione da parte del medesimo Ispettorato generale. Entro tale data il comitato amministratore deve consegnare all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti, sulla base di appositi inventari, le attività esistenti, i libri contabili, i bilanci e gli altri documenti del Fondo, nonché il rendiconto relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato.».

«Art. 9 *(Prestazioni: criteri e misure)*. — 1. Per i lavoratori ammessi a fruire delle prestazioni del Fondo di cui all'art. 5 si provvederà ad erogare:

a) l'importo dell'assegno rateale che sarà pari all'80 per cento del trattamento economico goduto dal soggetto all'atto della maturazione del diritto d'accesso al Fondo e sarà calcolato esclusivamente con riferimento alle seguenti voci: stipendio tabellare, indennità integrativa speciale e retribuzione individuale di anzianità (tutte calcolate per tredici mensilità), nonché indennità aziendale (calcolata per dodici mensilità). Detti importi sono lordi e verranno erogati al netto delle ritenute di legge;

b) un *bonus* di ingresso al Fondo, pari al 10 per cento del trattamento economico che complessivamente verrà percepito dal soggetto in applicazione di quanto previsto nel precedente punto *a)* e rapportato all'intero periodo di permanenza nel Fondo stesso;

c) un *bonus* ulteriore, da corrispondersi al momento della maturazione del requisito pensionistico, pari alla differenza tra quanto indicato nella tabella *a)* dell'accordo del 3 agosto 2000 e quanto corrisposto in attuazione del precedente punto *b)*;

c-bis) qualora ne ricorrano le condizioni di legge e con onere a carico del Fondo, l'Assegno per il nucleo familiare, nella misura prevista dalle norme vigenti in materia.

2. L'importo dell'assegno straordinario come sopra determinato, erogato sia in forma rateale sia in unica soluzione, è comprensivo dell'indennità sostitutiva del preavviso.

3. Nell'ipotesi in cui i rapporti di lavoro degli aventi diritto al Fondo siano in futuro disciplinati da altra contrattazione collettiva in attuazione delle previsioni del decreto legislativo n. 283 del 1998, l'ammontare delle voci retributive utili per la quantificazione dell'assegno sarà convenzionalmente considerato con riferimento al vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del «Comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo» e sue successive evoluzioni, ovvero dai contratti delle società di provenienza.

4. Il periodo di tempo durante il quale dovessero essere sospesi l'assegno ed il versamento della contribuzione si computa ai fini della determinazione del periodo massimo di intervento del Fondo, previsto dall'art. 5, comma 3.

5. La contribuzione correlata è versata da parte del Fondo, per ciascun trimestre, entro il trimestre successivo, alla gestione pensionistica obbligatoria, secondo la normativa vigente.

6. La contribuzione correlata verrà versata con riferimento ad un imponibile previdenziale pari al totale degli elementi retributivi considerati per l'individuazione del trattamento economico di sostegno, integrati dalla media individuale delle indennità accessorie percepite negli ultimi sei mesi, in costanza di prestazione, escluso il corrispettivo relativo al fondo produttività collettiva.

7. Il versamento della contribuzione dovuta alla gestione pensionistica obbligatoria per gli assegni di sostegno del reddito è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto a pensione di anzianità o vecchiaia per tutto il periodo di permanenza nel Fondo. La contribuzione correlata, per i periodi di erogazione delle prestazioni a favore dei lavoratori interessati, è utile per il conseguimento del diritto alla pensione, ivi compresa quella di anzianità, e per la determinazione della sua misura.».

06G0243

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 giugno 2006.

Attribuzione del titolo di Vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero dello sviluppo economico on. dott. Sergio D'Antoni, a norma dell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 26 marzo 2001, n. 81, recante norme in materia di disciplina dell'attività di Governo;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 2006, concernente la nomina dei Sottosegretari di Stato;

Considerato che il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 23 giugno 2006, ai fini dell'attribuzione del titolo di Vice Ministro a norma del citato art. 10, comma 3, della legge n. 400 del 1988, ha approvato l'unita delega di funzioni al Sottosegretario di Stato on. dott. Sergio D'Antoni, conferitagli dal Ministro dello sviluppo economico;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

Decreta:

Al Sottosegretario di Stato presso il Ministero dello sviluppo economico on. dott. Sergio D'Antoni è attribuito il titolo di Vice Ministro.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 26 giugno 2006

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BERSANI, *Ministro dello sviluppo economico*

Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2006
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9, foglio n. 33.

ALLEGATO

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disposizioni in materia di «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 10, comma 3, relativo alle funzioni dei Sottosegretari e dei Vice Ministri ed ai loro compiti;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante disposizioni in materia di «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive»;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, in corso di conversione in legge, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», con il quale è stato istituito il Ministero dello sviluppo economico, di seguito denominato Ministero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1º maggio 2006 con il quale l'on Pier Luigi Bersani è stato nominato Ministro dello sviluppo economico, di seguito denominato Ministro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 2006 con il quale sono stati nominati i Sottosegretario di Stato presso il Ministero dello sviluppo economico e, tra essi, l'on. Sergio D'Antoni;

Ritenuta l'opportunità di conferire all'on. Sergio D'Antoni la delega dell'area di competenza della Direzione generale dell'armonizzazione del mercato e della tutela dei consumatori, della Direzione generale del commercio, delle assicurazioni e dei servizi e della Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese, nonché su altre specifiche materie anche al fine di garantire l'unità di indirizzo con le specifiche iniziative attivate nel Mezzogiorno, con particolare riguardo ai Fondi strutturali e comunitari;

Decreta:

Art. 1.

1. All'on. Sergio D'Antoni sono delegate le funzioni connesse ai problemi di sviluppo del Mezzogiorno. Sono altresì delegate le funzioni connesse all'attività della società Sviluppo Italia S.p.a. e alle iniziative relative alle incentivazioni nel settore industriale, anche al fine di garantire l'unità di indirizzo e l'effettiva realizzazione delle politiche nazionali di sviluppo economico, rispetto alle specifiche iniziative attivate in tali territori, con particolare riguardo ai Fondi strutturali e comunitari.

2. All'on. Sergio D'Antoni è altresì delegata, nel rispetto dell'indirizzo politico del Ministro, l'area di competenza della Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese, ivi compresa la programmazione negoziata, nonché della Direzione generale dei commercio, delle assicurazioni e dei servizi e della Direzione generale dell'armonizzazione del mercato e della tutela dei consumatori.

Art. 2.

1. Nell'ambito dell'area indicata all'art. 1, il Sottosegretario on. Sergio D'Antoni è delegato alla firma degli atti che, nel rispetto degli indirizzi e priorità stabiliti dal Ministro, definiscono specifici obiettivi, programmi e linee di intervento.

2. Al Sottosegretario di Stato on. Sergio D'Antoni è altresì delegata, nell'ambito delle competenze ad esso assegnate dall'art. 1, comma 2, la firma degli atti indicati nell'art. 4, comma 1, lettere *c)*, *d)*, *e)* e *f)* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. l65 e successive modificazioni. Tali atti, così come quelli previsti al comma 1, sono inviati alla sua firma per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro.

3. L'on. Sergio D'Antoni è inoltre delegato, avvalendosi dell'Ufficio legislativo, a rispondere per le materie rientranti nelle deleghe di cui all'art. 1 ed in coerenza con gli indirizzi del Ministro, alle interrogazioni a risposta scritta, nonché ad intervenire presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari, secondo le direttive del Ministro.

4. Il Ministro può avocare la risposta alle interrogazioni parlamentari, scritte ed orali.

Art. 3.

1. Nell'ambito della trattazione degli atti delegati nei precedenti articoli, sono comunque nservati alla firma del Ministro gli atti normativi, le proposte relative ad atti adottati previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e gli altri atti indicati nell'art. 4, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *g)* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.

Art. 4.

1. Al coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto provvede l'Ufficio di Gabinetto.

Roma, 21 giugno 2006

Il Ministro: BERSANI

06A06180

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 17 maggio 2006.

Requisiti dei terzi incaricati della raccolta delle giocate mediante apparecchi con vincite in denaro.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto l'art. 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto l'art. 1, comma 497, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Visto l'art. 10, comma 1, numero 6), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

Visto l'art. 14-*bis*, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640;

Visto l'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), come modificato dall'art. 1, comma 525, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 marzo 2004, n. 86, concernente la definizione delle funzioni della rete dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la gestione telematica degli apparecchi di gioco, anche videoterminali, nonché del gioco lecito;

Vista la circolare dell'Agenzia delle entrate 13 maggio 2005, n. 21/E;

Vista la convenzione di concessione per l'affidamento dell'attivazione e della conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento nonché delle attività e funzioni connesse e, in particolare, gli articoli 9 ed 11 della convenzione stessa;

Considerato che il concessionario, in ottemperanza alla convenzione di concessione, effettua la raccolta dell'importo residuo per tutti gli apparecchi di gioco collegati alla rete telematica con organizzazione, propria o di terzi, di mezzi e di attrezzature;

Considerata la necessità di gestione degli importi periodicamente risultanti dalla differenza tra le somme giocate e le vincite erogate in conformità alle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;

Rilevato che, in virtù di contratti aventi ad oggetto le prestazioni di servizi per la raccolta delle giocate, operatori terzi, incaricati dai concessionari, detengono somme aventi natura di prelievo erariale unico applicato alle somme giocate;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto del decreto e definizioni

1. Il decreto, in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, individua i requisiti richiesti ai terzi, incaricati della raccolta delle giocate sulla base di specifici contratti con i concessionari della rete telematica di cui all'art. 14-*bis*, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Ai soli fini del decreto, si intendono:

a) per AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

b) per apparecchio/i da intrattenimento o apparecchio/i, un apparecchio da intrattenimento conforme all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;

c) per attività di raccolta delle giocate, le attività strumentali all'offerta del gioco e, in particolare:

1) le attività omogenee consistenti nella messa a disposizione degli apparecchi e nelle azioni per il funzionamento degli stessi presso i punti di vendita con modalità conformi alle prescrizioni normative in materia;

2) le attività omogenee consistenti nella raccolta e nella messa a disposizione del concessionario, a scadenze concordate, dell'importo residuo;

d) per concessionario/i, il soggetto, selezionato da AAMS in base a procedure ad evidenza pubblica, per l'affidamento in concessione dell'attivazione e della conduzione operativa della rete telematica del gioco lecito mediante apparecchi da intrattenimento nonché delle attività e funzioni connesse;

e) per elenco o elenchi, l'elenco dei terzi incaricati dai concessionari delle attività di raccolta delle giocate;

f) per importo residuo, l'importo risultante dalla differenza tra le somme giocate e le vincite erogate;

g) per nulla osta, il nulla osta di cui all'art. 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni ed integrazioni;

h) per PREU, il prelievo erariale unico applicato alle somme giocate, di cui all'art. 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

i) per rete telematica di AAMS, la rete proprietaria di AAMS costituita dall'infrastruttura hardware e software di trasmissione dati, prevista dall'art. 14-*bis*, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni;

j) per terzi incaricati o terzi, gli operatori che, titolari di contratto con il concessionario relativamente agli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S., svolgono almeno una delle attività di raccolta delle giocate.

Art. 2.

Requisiti dei terzi incaricati

1. Ai fini della stipula con un concessionario di contratti aventi ad oggetto l'attività di raccolta delle giocate ed in aggiunta ai requisiti richiesti per il rilascio delle prescritte autorizzazioni di pubblica sicurezza, requisito necessario per i terzi è l'insussistenza, negli ultimi cinque anni, di:

a) misure cautelari, provvedimenti di rinvio a giudizio, condanne con sentenza passata in giudicato od applicazioni della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per:

1) reati di mafia;

2) delitti contro la fede pubblica;

3) delitti contro il patrimonio;

4) reati di natura finanziaria o tributaria;

5) fattispecie previste all'art. 110, comma 9, del T.U.L.P.S., antecedentemente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 543, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

b) procedimenti di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o amministrazione controllata.

2. Relativamente alle fattispecie previste dall'art. 110, comma 9, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del T.U.L.P.S., come modificato dall'art. 1, comma 543, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non devono sussistere, a carico dei terzi incaricati, provvedimenti amministrativi sanzionatori relativi alle fattispecie stesse.

3. Sono interessati dalle condizioni soggettive di cui ai commi precedenti tutti i soci ed i componenti dell'organo di amministrazione ovvero i titolari delle ditte interessate.

4. Il possesso dei requisiti di cui ai commi precedenti è documentato dalla parte contraente al concessionario, in sede di stipula, integrazione o modifica del contratto, mediante la presentazione di idonee certificazioni rilasciate dalle amministrazioni competenti. Sono, altresì, ammesse dichiarazioni sostitutive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

5. Il terzo incaricato che non possegga più i requisiti di cui ai commi precedenti è tenuto a darne immediata comunicazione al concessionario. Il mancato rispetto di tale impegno è condizione risolutiva di ciascun contratto inerente alle attività di raccolta delle giocate.

6. Con specifico riferimento alle attività di cui all'art. 1, comma 2, lettera *c)*, punto 2), la parte contraente è tenuta alla presentazione al concessionario, in sede di stipula od integrazione del contratto, di garanzie per un valore non inferiore a 1.500 euro per apparecchio per il quale effettuerà attività di raccolta delle giocate per conto del concessionario. Le garanzie sono prestate a prima richiesta od in forma di deposito cauzionale e sono relative al corretto ed integrale adempimento delle obbligazioni di messa a disposizione, a scadenze concordate, dell'importo residuo. Dette garanzie possono essere incrementate, in accordo tra le parti, in funzione della raccolta registrata dagli apparecchi oggetto del contratto.

Art. 3.

Costituzione e modalità di gestione dell'elenco

1. Ciascun concessionario presenta ad AAMS una dichiarazione nella quale riporta le informazioni inerenti ai terzi incaricati, con riferimento alle specifiche attività di raccolta delle giocate oggetto dei singoli contratti ed agli apparecchi interessati.

2. Le dichiarazioni concernenti modifiche od integrazioni ai dati sui terzi incaricati sono presentate dai concessionari ad AAMS entro quindici giorni dalla data nella quale il concessionario ha conoscenza delle variazioni intervenute.

3. I terzi incaricati richiamati nelle dichiarazioni presentate dai concessionari sono inseriti da AAMS nell'elenco, al quale è data pubblicità mediante il sito Internet istituzionale di AAMS.

4. Con la dichiarazione, da parte del concessionario, di risoluzione dei contratti relativi alle attività di raccolta delle giocate, AAMS procede alla cancellazione dall'elenco dei terzi incaricati delle specifiche attività di raccolta delle giocate previste in detti contratti.

5. Nel caso di accertamento, da parte di AAMS, dell'insussistenza dei requisiti di cui all'art. 2, è comunicata ai concessionari interessati la cancellazione dall'elenco dell'operatore con il quale intrattengono rapporti contrattuali, relativamente alle attività di raccolta delle giocate per le quali si verifica l'insussistenza.

Art. 4.

Disposizioni transitorie e finali

1. Le garanzie previste dall'art. 2, comma 6 e già presentate ai concessionari relativamente agli apparecchi in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto sono integrate, ove necessario, entro il 15 luglio 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 2006

Il direttore generale: TINO

06A06201

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 15 giugno 2006.

Sostituzione di un componente della commissione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni di Lecco.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI LECCO

Visto l'art. 44 e 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visti gli articoli 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Visto il Decreto n. 7/2005 di ricostituzione del Comitato provinciale I.N.P.S.;

Visto il decreto n. 8/2005 di costituzione della Commissione speciale per il contenzioso in materia di prestazioni di cui alle lettere (*b*) e (*f*) del comma 1 per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni cui al comma 3 dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Vista la comunicazione della Coldiretti Como-Lecco prot. n. 384/06 del 7 giugno 2006 relativa alla sostituzione del Sig. Giovanni Roncalli - dimissionario - e alla nomina della sig.ra Angela Riva;

Decreta:

La sig.ra Angela Riva è nominata membro rappresentante per il contenzioso in materia di prestazioni di cui alle lettere *(b)* e *(f)* del comma 1 per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni di cui al comma 3 dell'art. 46 della legge n. 88/1989; in sostituzione del sig. Giovanni Roncalli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Lecco, 15 giugno 2006

Il direttore provinciale reggente: GALEAZZI

06A06103

DECRETO 15 giugno 2006.

Ricostituzione del Comitato provinciale presso l'INPS di Modena.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MODENA

Visti gli articoli 1-34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88 concernente la ristrutturazione dell'I.N.P.S.;

Viste la circolare n. 31/1989 del 14 aprile 1989 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, applicativa delle leggi sopracitate e la successiva nota del 26 giugno 1990, concernente l'applicazione degli articoli 44 e 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Considerato che il precedente decreto dello scrivente n. 16/16816 del 30 maggio 2002 di costituzione del Comitato provinciale I.N.P.S. di Modena scaduto il 30 maggio 2006, per decorso quadriennio della durata in carica del comitato stesso;

Visti gli articoli 3 e 4 della legge 15 luglio 1994, n. 444 sulla disciplina di proroga degli organi collegiali;

Considerata l'esigenza per la composizione e per la presidenza delle speciali commissioni di cui all'art. 46 della legge n. 88/1989 venga assicurata la presenza dei componenti designati dalle organizzazioni ed associazioni dei lavoratori autonomi più rappresentative a livello provinciale;

Rilevato che dai dati forniti dalla Camera di commercio di Modena, integrati da quelli forniti dall'I.N.P.S. di Modena, quale riferimento per la ripartizione dei membri da assegnare settorialmente alle

Associazioni dei lavoratori dipendenti e da quelli dei datori di lavoro, l'evidente preponderanza dei settori economici dell'industria, dell'artigianato e del terziario, comprendente, quest'ultimo, oltre alle attività commerciali, anche quelle di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi, anche finanziari, così come previsto dall'art. 49, lettera *d)*, della legge n. 88/1989;

Rilevato inoltre, con le stesse modalità di cui al precedente capoverso, che, per quanto riguarda i lavoratori autonomi, i settori economici aventi, nella provincia di Modena, maggiore importanza rispetto ad altri sono quelli dell'artigianato, del commercio e servizi e dell'agricoltura, riferito quest'ultimo ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni;

Individuate nell'ambito dei settori economici aventi nella provincia di Modena maggiore importanza come datori di lavoro, le associazioni ed organizzazioni sindacali in possesso, nei settori in parola, di un maggior grado di rappresentatività;

Individuate quindi con le stesse modalità di cui al precedente capoverso le associazioni ed organizzazioni dei lavoratori autonomi aventi un maggior grado di rappresentatività nell'ambito dei settori economici nei quali maggiore è la loro presenza;

Considerato che il giudizio sul grado di rappresentatività sul piano provinciale di tutte le organizzazioni sindacali — a ciascuna delle quali è stato inviato regolare atto di interpello — si è formato sulla base dei seguenti criteri di valutazione (i primi tre dei quali richiamati nella sentenza del Consiglio di Stato n. 191 del 24 giugno 1975), considerati alla luce sia dell'apprezzabile consistenza di ciascuno di essi, sia della loro effettiva concorrenza;

a) consistenza numerica dei soggetti rappresentanti rilevata, stante la mancata attuazione legislativa dell'art. 39 della Costituzione, sulla base dei dati forniti dalle singole organizzazioni sindacali;

b) ampiezza e diffusione nella provincia delle strutture organizzative di ciascuna organizzazione sindacale;

c) partecipazione alla formazione e stipulazione di contratti e accordi collettivi di lavoro, nonché alla risoluzione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro;

d) pluralismo rappresentativo contemperato con l'effettivo sviluppo a livello locale dei diversi settori economici di attività della provincia;

e) partecipazione ad altri organismi collegiali operanti nella provincia;

Considerato che, con riferimento al solo settore agricolo è stato individuato un ulteriore elemento di valutazione riguardante la presentazione nell'anno 2005 alla Direzione provinciale del lavoro delle istanze per lavoro stagionale dei cittadini extracomunitari da parte delle organizzazioni di categoria per conto dei loro associati, così come previsto dall'art. 24 del testo unico n. 286/1998;

Visti gli elementi prodotti dalle predette associazioni ed organizzazioni e quelli accertati direttamente d'ufficio;

Rilevato che sulla base dei sopracitati criteri sono risultate maggiormente rappresentative ai fini delle nomine dei componenti del Comitato provinciale I.N.P.S. di Modena, per la durata prevista dalla normativa, le seguenti organizzazioni sindacali provinciali:

1) per i lavoratori dipendenti: (tenuto conto che l'organizzazione sindacale U.G.L. pur debitamente interpellata con nota raccomandata a.r., non ha fornito riscontro e che, per altro verso, la CONFSAL ha fornito dati da cui risulta un grado di rappresentatività nel settore privato di minor rilievo, rilevabile in via principale dalla scarsa presenza nei tentativi obbligatori di conciliazione nelle controversie del settore privato ex art. 410 del codice di procedura civile, dalla assenza nei nuovi organismi territoriali che si occupano dei problemi dei lavoratori extra-comunitari e dalla scarsa diffusione sul territorio provinciale, nell'ambito dei singoli comuni, delle strutture organizzative;

C.G.I.L.;

C.I.S.L.;

U.I.L.

2) per i datori di lavoro:

Confindustria Modena;

LAPAM Federimpresa;

Lega provinciale cooperative e mutue e Confcooperative - Unione provinciale di Modena, cui aderiscono organismi operanti nei comparti della grande distribuzione, del facchinaggio, della vigilanza, dell'assicurazione, del credito, nonché nelle altre attività ausiliarie dei servizi;

3) per i lavoratori autonomi:

CNA - Confederazione nazionale artigianato;

ASCOM Confcommercio;

Federazione provinciale coldiretti Modena.

Ritenuto che l'assegnazione del numero dei rappresentanti a ciascuna delle organizzazioni sindacali individuate come maggiormente rappresentative non possa prescindersi, nei limiti della disponibilità dei posti esistenti, tanto dal maggior peso rappresentativo rilevato nell'ambito provinciale quanto dal principio del pluralismo rappresentativo;

Viste le designazioni pervenute dalle associazioni e dalle organizzazioni sindacali cui sono state richieste;

Vista la designazione pervenuta dalla C.I.D.A. il cui rappresentante fa parte di diritto della componente dei rappresentanti dei lavoratori dipendenti;

Considerato che, ai sensi del citato art. 44, 1° comma della citata legge n. 88/1989, fanno parte di diritto il direttore *pro-tempore* della locale Ragioneria provinciale dello Stato ed il direttore *pro-tempore* della sede provinciale dell'I.N.P.S.;

Decreta:

Art. 1.

Dalla data del presente decreto, il Comitato provinciale della sede di Modena dell'Istituto nazionale della previdenza sociale è ricostituito, per il quadriennio 2006-2010, con la seguente composizione:

in rappresentanza dei lavoratori dipendenti:

sig. Lugli Norma;

sig. Golinelli Greco;

sig. Menozzi Mauro;

sig. Roncaglia Antonella;

sig. Malavasi Renzo;

sig. Chierici Tiziano;

sig. Ghedini Giancarlo;

sig. Mediani Piersecondo;

sig. Orlandi Oscar;

sig. Rovatti Ennio;

in rappresentanza dei dirigenti di azienda:

sig. Adani Tiziano;

in rappresentanza dei datori di lavoro:

sig. Botti Andrea;

sig. Fiorentini Luca;

sig. Monzani Alessandro;

in rappresentanza dei lavoratori autonomi:

sig. Tellia Matteo coltivatori diretti, coloni, e mezzadri;

sig. Manciunelli Patrizia artigiani;

sig. Torquati Saverio esercenti attività commerciali;

il direttore *pro-tempore* della sede di Modena dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

il direttore della Direzione provinciale del lavoro di Modena;

il direttore *pro-tempore* dei servizi vari del Ministero dell'economia e delle finanze di Modena.

Art. 2.

Ai sensi del 2º comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, il sig. Orlandi Oscar quale membro più anziano di età del comitato di cui al precedente art. 1, provvederà alla convocazione del medesimo per la seduta di insediamento entro quindici giorni dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 31, terzo comma della legge n. 340/2000.

Lo stesso è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 5 della legge n. 444/1994.

Modena, 15 giugno 2006

Il direttore provinciale: MASSI

06A06107

DECRETO 15 giugno 2006.

Ricostituzione della speciale commissione degli artigiani presso il Comitato provinciale INPS di Modena.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MODENA

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, concernente la ristrutturazione dell'I.N.P.S., che stabilisce anche la nuova composizione dei comitati provinciali;

Visto in particolare l'art. 46 della predetta legge n. 88/1989, che al terzo comma prevede le tre speciali commissioni del Comitato provinciale per l'esame dei ricorsi concernenti le prestazioni delle gestioni dei lavoratori autonomi e le prestazioni di maternità per tali lavoratori, e che pertanto si deve provvedere a nominare i quattro membri previsti per ciascuna di dette commissioni;

Visto il proprio decreto n. 3, datato 15 giugno 2006, di ricostituzione del nuovo Comitato I.N.P.S. di Modena nella composizione stabilita dall'art. 44 della legge n. 88/1989;

Visto l'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Considerato che, in base ai dati acquisiti sulla consistenza delle associazioni dei lavoratori autonomi, artigiani, operanti nella provincia, sono state individuate quelle maggiormente rappresentative, risultando per le altre una minore rappresentatività;

Tenuto conto delle designazioni pervenute dalle associazioni della categoria;

Decreta:

Come di seguito specificato sono nominati i rappresentanti delle categorie interessate, previsti per la composizione della speciale commissione degli artigiani, in seno al Comitato provinciale I.N.P.S. di Modena, di cui al terzo comma dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

designati dalla Lapam (Libero artigianato e piccole aziende modenesi) Federimpresa:

sig. Fiorentini Luca;

sig. Levratti Gianluca;

designati dalla C.N.A. (Confederazione nazionale dell'artigianato, Piccola e media impresa associazione provinciale di Modena):

sig. Masoni Ivan;

sig. Pernice Domenico;

della commissione fanno parte inoltre i sotto indicati membri di diritto:

il rappresentante in seno al Comitato I.N.P.S. dei lavoratori autonomi, artigiani, sig. Mancinelli Patrizia Presidente della commissione;

il direttore della Direzione provinciale del lavoro di Modena;

il direttore *pro-tempore* del Dipartimento servizi vari del Ministero dell'economia e delle finanze di Modena;

il direttore *pro-tempore* della sede di Modena dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Detti componenti svolgeranno le loro funzioni per tutta la durata del Comitato provinciale I.N.P.S., ricostituito con il decreto n. 3 del 15 giugno 2006.

Modena, 15 giugno 2006

Il direttore provinciale: MASSI

06A06108

DECRETO 15 giugno 2006.

Ricostituzione della speciale commissione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, presso il Comitato provinciale INPS di Modena.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MODENA

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, concernente la ristrutturazione dell'I.N.P.S., che stabilisce anche la nuova composizione dei comitati provinciali;

Visto in particolare l'art. 46 della predetta legge n. 88/1989, che al terzo comma prevede le tre speciali commissioni del Comitato provinciale per l'esame dei ricorsi concernenti le prestazioni delle gestioni dei lavoratori autonomi e le prestazioni di maternità per tali lavoratori, e che pertanto si deve provvedere a nominare i quattro membri previsti per ciascuna di dette commissioni;

Visto il proprio decreto n. 3, datato 15 giugno 2006, di ricostituzione del nuovo Comitato I.N.P.S. di Modena nella composizione stabilita dall'art. 44 della legge n. 88/1989;

Visto l'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970 n. 639;

Considerato che, in base ai dati acquisiti sulla consistenza delle associazioni dei lavoratori autonomi, artigiani, operanti nella provincia, sono state individuate quelle maggiormente rappresentative, risultando per le altre una minore rappresentatività;

Tenuto conto delle designazioni pervenute dalle associazioni della categoria;

Decreta:

Come di seguito specificato sono nominati i rappresentanti delle categorie interessate, previsti per la composizione della speciale commissione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, in seno al Comitato provinciale I.N.P.S. di Modena, di cui al terzo comma dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

sig.ra Flammia Stefania, designato dalla C.I.A. - Confederazione agricoltori di Modena;

sig. Bignardi Davide, designato dalla Federazione provinciale coltivatori diretti di Modena;

sig. Graziosi Roberto, designato dalla federazione nazionale impresa familiare coltivatrice aderente alla Confederazione generale italiana agricoltura;

sig.ra Camurri Valeria, designato dalla Copagri - Confederazione produttori agricoli della provincia di Modena;

della commissione fanno parte inoltre i sotto indicati membri di diritto:

il rappresentante in seno al comitato I.N.P.S. dei lavoratori autonomi, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, sig. Tellia Matteo presidente della commissione;

il direttore *pro-tempore* della Direzione provinciale del lavoro di Modena;

il direttore *pro-tempore* dei servizi vari del Ministero dell'economia e delle finanze di Modena;

il direttore *pro-tempore* della sede di Modena dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Detti componenti svolgeranno le loro funzioni per tutta la durata del Comitato provinciale I.N.P.S., ricostituito con il decreto n. 3 del 15 giugno 2006.

Modena, 15 giugno 2006

Il direttore provinciale: MASSI

06A06109

DECRETO 15 giugno 2006.

Ricostituzione della speciale commissione degli esercenti attività commerciali, presso il Comitato provinciale INPS di Modena.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MODENA

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, concernente la ristrutturazione dell'I.N.P.S., che stabilisce anche la nuova composizione dei comitati provinciali;

Visto in particolare l'art. 46 della predetta legge n. 88/1989, che al 3º comma prevede le 3 speciali commissioni del Comitato provinciale per l'esame dei ricorsi concernenti le prestazioni delle gestioni dei lavoratori autonomi e le prestazioni di maternità per tali

lavoratori, e che pertanto si deve provvedere a nominare i 4 membri previsti per ciascuna di dette commissioni;

Visto il proprio decreto n. 3, datato 15 giugno 2006, di ricostituzione del nuovo Comitato I.N.P.S. di Modena nella composizione stabilita dall'art. 44 della legge n. 88/1989;

Visto l'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970 n. 639;

Considerato che, in base ai dati acquisiti sulla consistenza delle associazioni dei lavoratori autonomi — esercenti attività commerciali —, operanti nella provincia, sono state individuate quelle maggiormente rappresentative, risultando per le altre una minore rappresentatività;

Tenuto conto delle designazioni pervenute dalle associazioni della categoria;

Decreta:

Come di seguito specificato sono nominati i rappresentanti delle categorie interessate, previsti per la composizione della speciale commissione degli esercenti attività commerciali, in seno al Comitato provinciale I.N.P.S. di Modena, di cui al 3º comma dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88:

designati dalla ASCOM CONFCOMMERCIO - Associazione commercianti della provincia di Modena:

sig. Camurri Adriano;

sig. Mariani Luigi;

designati dalla CONFESERCENTI - Federazione esercenti attività commerciali turistiche dei servizi della provincia di Modena:

sig. Vaccari Giancarlo;

sig. Sighinolfi Silvio;

della commissione fanno parte inoltre i sotto indicati membri di diritto:

— il rappresentante in seno al Comitato I.N.P.S. dei lavoratori autonomi - Esercenti attività commerciali - sig. Torquati Saverio, Presidente della commissione;

— il direttore *pro-tempore* della Direzione provinciale del lavoro di Modena;

— il direttore *pro-tempore* dei servizi vari del Ministero dell'economia e delle finanze di Modena;

— il direttore *pro-tempore* della sede di Modena dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Detti componenti svolgeranno le loro funzioni per tutta la durata del Comitato provinciale INPS, ricostituito con il decreto n. 3 del 15 giugno 2006.

Modena, 15 giugno 2006

Il direttore provinciale: MASSI

06A06110

DECRETO 15 giugno 2006.

Ricostituzione del comitato provinciale INPS di Pesaro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PESARO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile del 1970, n. 639, recante: «Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli n. 27 e n. 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale»;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, recante: «Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro» e segnatamente l'art. 44 che disciplina la composizione dei Comitati provinciali;

Visto il decreto n. 5/2002 dell'11 aprile 2002, del direttore della Direzione provinciale di Pesaro, con il quale è stato costituito, per il quadriennio 2002/2006, il Comitato provinciale I.N.P.S. di Pesaro, previsto dall'art. 34 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Considerato che essendo scaduto il periodo di validità del citato organo collegiale, si rende necessario procedere al suo rinnovo;

Viste le lettere del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 1º settembre 1987 e n. 6800 del 5 aprile 2006, nonché la circolare n. 45/1995 dell'11 gennaio 1995 sui criteri di individuazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 31/89 del 14 aprile 89, contenente istruzioni per la costituzione dei Comitati provinciali I.N.P.S. di cui alla succitata legge n. 88/1989;

Esperiti gli accertamenti previsti dall'art. 35 del citato decreto n. 639/1970, ed acquisiti dalla Camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato e dall'l.N.P.S. di Pesaro i necessari dati di valutazione, atti a stabilire l'importanza ed il grado di sviluppo dei singoli settori produttivi;

Rilevato che i settori economici maggiormente interessati alle attività dell'Istituto ed in particolare alle funzioni del Comitato provinciale, sono: quelli industriale, commerciale e agricolo per quanto riguarda i datori di lavoro; quelli commerciale, artigianale ed agricolo-settori già comunque predeterminati dalla legge - per quanto riguarda i lavoratori autonomi; quelli industriale, commerciale, artigianale, agricolo per quanto riguarda i lavoratori dipendenti;

Considerato che anche i dati forniti dalla camera di commercio, i dati comunicati dall'I.N.P.S., i dati già acquisiti dall'ufficio, i dati fatti pervenire dalle singole associazioni convergono e concordano in modo univoco nel far emergere, in ambito provinciale, i settori industriale, commerciale e agricolo per quanto riguarda i datori di lavoro; i settori commerciale, artigianale ed

agricolo per quanto riguarda i lavoratori autonomi; i settori industriale, commerciale, artigianale, agricolo per quanto riguarda i lavoratori dipendenti;

Considerato inoltre che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali nei settori produttivi sopra indicati occorre stabilire, in via preliminare, i criteri di valutazione;

Ritenuto opportuno individuare tali criteri in quelli di seguito specificati:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

2) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

3) partecipazione alla formazione e stipula dei contratti collettivi, integrativi e aziendali;

4) partecipazione alla trattazione di vertenze individuali, plurime e collettive;

5) partecipazione all'attività di assistenza sociale svolta dai patronati;

6) partecipazione a commissioni e comitati istituiti presso pubbliche amministrazioni;

Accertato che, da una valutazione comparativa condotta alla stregua dei suddetti parametri riconosciuti idonei e necessari per la determinazione della rappresentatività di una associazione sindacale, le organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative con riferimento ai settori sopraindicati sono risultate essere, rispetto alle concorrenti in ambito provinciale: per i datori di lavoro l'Associazione degli industriali, l'Unione provinciale agricoltori e la Confartigianato; per i lavoratori autonomi la Federazione provinciale coltivatori diretti di Pesaro, la Confcommercio, la Confederazione nazionale dell'artigianato (C.N.A.); per i lavoratori dipendenti la CGIL, la CISL, la UIL e la CIDA;

Preso atto, secondo quanto previsto all'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, delle designazioni effettuate dalle predette organizzazioni sindacali individuate come maggiormente rappresentative;

Ritenuto di dover provvedere;

Tutto ciò esposto e valutato quale presupposto logico posto a fondamento dell'emanando decreto anche per l'effetto previsto dell'art. 3, commi 1 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Decreta:

È ricostituito presso la sede provinciale dell'I.N.P.S. di Pesaro il Comitato provinciale così composto:

Componenti di diritto:

1) direttore della Direzione provinciale del lavoro di Pesaro o suo delegato;

2) direttore della locale ragioneria provinciale dello Stato o suo delegato;

3) direttore della sede provinciale dell'I.N.P.S. o suo delegato.

Componenti in rappresentanza dei lavoratori dipendenti:

1) Vertenzi Fausto, designato dalla C.G.I.L.;

2) Spaccazocchi Riccardo, designato dalla C.G.I.L.;

3) Cesarini Enrico, designato dalla C.G.I.L.;

4) Gambarara Maria, designato dalla C.G.I.L.;

5) Calisini Vittorio, designato dalla C.I.S.L.;

6) Taddei Leo, designato dalla C.I.S.L.;

7) Rossi Dante, designato dalla C.I.S.L.;

8) Clementi Paolo, designato dalla C.I.S.L.;

9) Morena Angelo, designato dalla U.I.L.;

10) Sacchi Luciano, designato dalla U.I.L.

Componente in rappresentanza dei dirigenti d'azienda:

1) Manni Roberto, designato dalla CIDA.

Componenti in rappresentanza dei datori di lavoro:

1) Ottaviani Michele, designato dall'Associazione degli Industriali;

2) Bernabucci Denis, designato dall'Unione Provinciale Agricoltori;

3) Bastianelli Learco, designato dalla Confartigianato.

Componenti in rappresentanza dei lavoratori autonomi:

1) Varotti Amerigo, designato dalla Confcommercio;

2) Bracci Teresa, designato dalla Federazione provinciale coltivatori Diretti;

3) Giovanetti Liviano, designato dalla C.N.A.

Il comitato, composto come sopra descritto, rimarrà in carica per quattro anni a decorrere dalla data di emissione del presente decreto, come previsto dall'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 30 aprile 1970.

Il dirigente della sede provinciale dell'I.N.P.S. di Pesaro è incaricato dell'esecuzione del provvedimento.

Avverso il presente decreto è proponibile ricorso al TAR Marche entro i termini e con le modalità previste dalla legge da chiunque vi abbia interesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pesaro, 15 giugno 2006

Il direttore provinciale reggente: DAMIANI

06A06111

DECRETO 15 giugno 2006.

Nomina dei rappresentanti degli artigiani nella speciale commissione presso il Comitato provinciale INPS di Pesaro e Urbino. (Decreto n. 7/2006).

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PESARO E URBINO

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88 di ristrutturazione dell'I.N.P.S. e, segnatamente, l'art. 46 che disciplina il contenzioso in materia di prestazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e, in particolare, l'art. 34 come sostituito dall'art. 44 della legge n. 88/1989;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della previdenza e assistenza sociale, n. 33/89 del 19 aprile 1989, con la quale vengono impartite istruzioni riguardo alla costituzione delle speciali commissioni di cui all'art. 46 della legge n. 88/1989;

Visto il decreto n. 6 dell'11 aprile 2002 di ricostituzione della speciale commissione artigiani;

Visto il decreto n. 5 dell'11 aprile 2002 di ricostituzione del Comitato provinciale I.N.P.S. di Pesaro;

Considerato che sono state interpellate le seguenti organizzazioni sindacali:

Confederazione nazionale dell'artigianato (C.N.A.) Assoc. prov. Pesaro e Urbino;

Associazione degli Artigiani (Confartigianato) di Pesaro e Urbino;

Confederazione autonoma sindacati artigiani (C.A.S.A.) di Pesaro e Urbino;

Associazione libere imprese - Confederazione libere associazioni artigiane italiane (ALI - CLAAI).

Considerato che, per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni sindacali occorre stabilire, in via preventiva, i criteri di valutazione;

che detti criteri vengono individuati nei seguenti:

1. Consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

2. Ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

3. Partecipazione alla formazione e stipulazione di contratti collettivi, integrativi e aziendali di lavoro;

4. Partecipazione alla trattazione delle controversie individuali, plurime e collettive di lavoro;

Ritenuto di dover chiedere le designazioni alle organizzazioni sindacali più rappresentative della categoria a livello locale, in base ai criteri stabiliti dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 639/1970;

Tenuto conto degli elementi e dei dati acquisiti in merito;

Considerato che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative risultano maggiormente rappresentative le seguenti organizzazioni sindacali:

C.N.A.;

CONFARTIGIANATO;

C.A.S.A.;

A.L.I. - C.L.A.A.I.

Viste le designazioni effettuate dalle componenti organizzazioni sindacali più rappresentative della categoria operanti nella provincia di Pesaro e Urbino;

Decreta:

Art 1.

Sono nominati rappresentanti degli artigiani, nella speciale commissione del comitato provinciale I.N.P.S. di Pesaro, le seguenti persone:

1. Mucci Giuseppe;
2. Sanchi Agostino;
3. Pierucci Paolo;
4. Tonucci Stefano.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 3.

La speciale commissione artigiani, composta come sopra, ha la durata di anni quattro a decorrere dalla data del presente decreto.

Pesaro, 15 giugno 2006

Il direttore provinciale reggente: DAMIANI

06A06112

DECRETO 15 giugno 2006.

Nomina dei rappresentanti esercenti attività commerciali nella speciale commissione presso il Comitato provinciale INPS di Pesaro. (Decreto n. 8/2006).

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PESARO E URBINO

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88 di ristrutturazione dell'I.N.P.S. e, segnatamente, l'art. 46 che disciplina il contenzioso in materia di prestazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e, in particolare, l'art. 34 come sostituito dall'art. 44 della legge n. 88/1989;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale previdenza e assistenza sociale, n. 33/1989 del 19 aprile 1989, con la quale vengono impartite istruzioni riguardo alla costituzione delle speciali commissioni di cui all'art. 46 legge n. 88/1989;

Visto il decreto n. 5 dell'11 aprile 2002 del direttore della Direzione provinciale del lavoro di ricostituzione del Comitato provinciale I.N.P.S. di Pesaro;

Visto il decreto n. 8/02 dell'11 aprile 2002 del direttore della Direzione provinciale del lavoro di ricostituzione della speciale commissione esercenti attività commerciali;

Considerato che sono state interpellate le seguenti organizzazioni sindacali:

Associazione dei commercianti e del turismo (Confcommercio) della provincia di Pesaro e Urbino;

Confederazione italiana esercenti attività commerciali turistiche e dei servizi (Confesercenti) della provincia di Pesaro e Urbino;

Considerato che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni sindacali occorre stabilire, in via preventiva, i criteri di valutazione;

che detti criteri vengono individuati nei seguenti:

1. Consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

2. Ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

3. Partecipazione alla formazione e stipulazione di contratti collettivi. integrativi e aziendali di lavoro;

4. Partecipazione alla trattazione delle controversie individuali plurime e collettive di lavoro;

Ritenuto di dover chiedere le designazioni alle organizzazioni sindacali più rappresentative della categoria a livello locale, in base ai criteri stabiliti dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 639/1970;

Tenuto conto degli elementi e dei dati acquisiti in merito;

Considerato che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative risultano maggiormente rappresentative le seguenti organizzazioni sindacali;

CONFCOMMERCIO;

CONFESERCENTI.

Viste le designazioni effettuate dalle competenti organizzazioni sindacali più rappresentative della categoria, operanti nella provincia di Pesaro e Urbino;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati rappresentanti degli esercenti attività commerciali, nella speciale commissione del comitato provinciale I.N.P.S. di Pesaro le seguenti persone:

1. Balestrieri Arianna;

2. Canti Maria;

3. Bertozzi Sandra;

4. Rosati Enzo.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

La speciale commissione esercenti attività commerciali, composta come sopra, ha la durata di anni quattro a decorrere dalla data del presente decreto.

Pesaro, 15 giugno 2006

Il direttore provinciale reggente: DAMIANI

06A06113

DECRETO 15 giugno 2006.

Nomina dei rappresentanti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni nella speciale commissione presso il Comitato provinciale INPS di Pesaro. (Decreto n. 9/2006).

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PESARO E URBINO

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88 di ristrutturazione dell'I.N.P.S. e, segnatamente, l'art. 46 che disciplina il contenzioso in materia di prestazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e, in particolare, l'art. 34 come sostituito dall'art. 44 della legge n. 88/1989;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale previdenza e assistenza sociale, n. 33/1989 del 19 aprile 1989, con la quale vengono impartite istruzioni riguardo alla costituzione delle speciali commissioni di cui all'art. 46 legge n. 88/1989;

Visto il decreto n. 5/02 dell'11 aprile 2002 del direttore dell'U.P.I.M.O. di ricostituzione del Comitato provinciale I.N.P.S. di Pesaro;

Visto il decreto n 7/02 dell'11 aprile 2002 del direttore dell'U.P.I.M.O. di ricostituzione della speciale commissione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni;

Considerato che sono state interpellate le seguenti organizzazioni sindacali:

Confederazioni nazionale coltivatori diretti - Fed. provinciale Pesaro;

Confederazione italiana agricoltori (C.I.A.) di Pesaro;

Federazione impresa familiare coltivatrice - aderente all'Unione provinciale degli agricoltori di Pesaro;

COPAGRI.

Considerato che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni sindacali occorre stabilire, in via preventiva, i criteri di valutazione;

che detti criteri vengono individuati nei seguenti:

1. consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

2. ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

3. partecipazione alla formazione e stipulazione di contratti collettivi, integrativi e aziendali di lavoro;

4. partecipazione alla trattazione delle controversie individuali plurime e collettive di lavoro;

Ritenuto di dover chiedere le designazioni alle organizzazioni sindacali più rappresentative della categoria a livello locale, in base ai criteri stabiliti dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970;

Tenuto conto degli elementi e dei dati acquisiti in merito;

Considerato che dalle risultanze degli atti istruttori e delle conseguenti valutazioni comparative maggiormente rappresentative le seguenti organizzazioni sindacali:

Coldiretti;

C.I.A.;

Impresa Familiare Coltivatrice;

COPAGRI.

Viste le designazioni effettuate dalle competenti organizzazioni sindacali più rappresentative della categoria, operanti nella provincia di Pesaro e Urbino;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati rappresentanti dei Coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nella speciale commissione del Comitato provinciale I.N.P.S. di Pesaro le seguenti persone:

1. Ortolani Aldo;
2. Sassi Stefano;
3. Polverari Fulvio;
4. Pucci Luigi.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

La speciale commissione coltivatori diretti, mezzadri e coloni, composta come sopra, ha la durata di anni quattro a decorrere dalla data del presente decreto.

Pesaro, 15 giugno 2006

Il direttore provinciale reggente: DAMIANI

06A06114

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 3 luglio 2006.

Modifiche all'articolo 2, comma 3, del decreto 15 maggio 2006, concernente: «Disposizioni applicative in materia di circolazione dei ciclomotori».

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DEI TRASPORTI TERRESTRI

Visto il proprio decreto 15 maggio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 giugno 2006, n. 132, recante «Disposizioni applicative in materia di circolazione dei ciclomotori»;

Visto in particolare l'art. 2, comma 3, ultimo periodo, del citato decreto, nella parte in cui disposto che «nel caso in cui l'intestatario del ciclomotore sia una persona giuridica, la targa è, rilasciata a persona fisica munita di poteri di rappresentanza»;

Ritenuto che il criterio della personalità della targa, posto dall'art. 97, comma 2, del codice della strada, deve correttamente riferirsi tanto alla persona fisica che alla persona giuridica;

Ritenuto pertanto di dover modificare il disposto del suddetto art. 2, comma 3, ultimo periodo, del citato decreto 15 maggio 2006;

Decreta:

All'art. 2, comma 3, del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti terrestri del 15 maggio 2006, recante «Disposizioni applicative in materia di circolazione dei ciclomotori», le parole «a persona fisica munita di poteri di rappresentanza.» sono sostituite dalle seguenti «a nome della persona giuridica stessa.».

Roma, 3 luglio 2006

Il capo del Dipartimento: FUMERO

06A06168

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 20 giugno 2006.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio ACI di Benevento.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Decreta:

Il mancato funzionamento, in data 9 giugno 2006 dell'Ufficio ACI di Benevento.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla comunicazione dell'ufficio ACI PRA di Benevento che ha segnalato, con nota prot. 604 Pra del 9 giugno 2006, che, in pari data, a causa di un'assemblea del personale, l'ufficio sarebbe rimasto chiuso al pubblico. La Procura generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Napoli, con nota prot. 22/06 dell'8 giugno 2006, ha preso atto dell'accadimento ed ha richiesto l'emanazione del presente decreto.

Riferimenti normativi.

Attribuzioni dei direttori delle direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate: Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate.

Norme sulle proroghe dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento

degli Uffici finanziari, applicabile anche al Pubblico registro automobilistico:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modifiche, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985 n. 592;

decreto legislativo n. 32 del 26 gennaio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 20 giugno 2006

Il direttore regionale: ORLANDI

06A06139

PROVVEDIMENTO 19 giugno 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Sassari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SARDEGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Sassari nel giorno 9 giugno 2006 per la sostituzione della soglia di ingresso dell'immobile, con conseguente impossibilità per il transito del pubblico.

Motivazioni.

L'Ufficio del pubblico registro di Sassari non ha operato nel suddetto giorno dalle ore 10 alle ore 14 per la sostituzione della soglia di ingresso dell'immobile; pertanto, la Procura generale della Repubblica di Sassari ha confermato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio dandone comunicazione a questa Direzione regionale con nota n. 1145/14/4 del 15 giugno 2006.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente decreto per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini di riscossione e versamento della I.E.T., dell'ARIET e dell'IPI.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche e integrazioni.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Cagliari, 19 giugno 2006

Il direttore regionale: MONTONE

06A06105

PROVVEDIMENTO 20 giugno 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio di Torino 2.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Accerta:

L'irregolare funzionamento dell'Ufficio di Torino 2 i giorni 5 giugno 2006, dalle ore 9 alle ore 11 e 8 giugno 2006 dalle ore 9 alle ore 9,30.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla seguente circostanza: a causa di assemblea del personale tenutasi nei giorni 5 giugno 2006 dalle ore 9 alle ore 11 e 8 giugno 2006 dalle ore 9 alle ore 9,30, si è verificato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio di Torino 2 dell'Agenzia delle entrate.

Il Garante del contribuente - Ufficio del Piemonte, con nota prot. n. SP/GB/677/2006 del 14 giugno 2006, nulla oppone.

La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Decreto ministeriale 28 dicembre 2000.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e successivamente modificato dal decreto legislativo n. 32/2001.

Torino, 20 giugno 2006

Il direttore regionale: GIAMMARINO

06A06106

PROVVEDIMENTO 21 giugno 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Sassari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SARDEGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Sassari nel giorno 13 giugno 2006 per la partecipazione del personale all'assemblea indetta dalla R.S.U. dell'ufficio.

Motivazioni.

L'Ufficio del pubblico registro di Sassari non ha operato nel suddetto giorno dalle ore 9 alle ore 13,30 per l'adesione del personale all'assemblea indetta dalla R.S.U.; pertanto, la Procura generale della Repubblica di Sassari ha confermato l'irregolare funzionamento dell'ufficio dandone comunicazione a questa Direzione regionale con nota n. 1144/14/4 del 15 giugno 2006.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente decreto per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini di riscossione e versamento della I.E.T., dell'ARIET e dell'IPI.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche e integrazioni.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Cagliari, 21 giugno 2006

Il direttore regionale: MONTONE

06A06104

PROVVEDIMENTO 23 giugno 2006.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Como.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico sito in Como, nel giorno 9 giugno 2006, per assemblea del personale.

Motivazione.

L'Ufficio provinciale ACI di Como ha comunicato, con nota n. 883/DIR. del 9 giugno 2006, la chiusura al pubblico degli sportelli nel giorno 9 giugno 2006, per assemblea del personale.

In dipendenza di quanto sopra la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Milano, con nota del 19 giugno 2006 prot. n. 4638/2006/14/4, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Milano, 23 giugno 2006

Il direttore regionale: MAZZARELLI

06A06138

PROVVEDIMENTO 26 giugno 2006.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Pisa.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme di seguito riportate;

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Pisa, il giorno 9 giugno 2006, per assemblea del personale.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce da circostanziata comunicazione di mancato funzionamento per il periodo sopra indicato, eseguita dall'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Pisa, cui ha fatto seguito il parere favorevole espresso in merito dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Firenze.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, conma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni.

Firenze, 26 giugno 2006

Il direttore regionale: MICELI

06A06152

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 5 luglio 2006.

Determinazione, per l'anno 2006, del contributo dovuto al Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione. (Provvedimento n. 2443).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, modificata ed integrata dalla legge 9 gennaio 1991, n. 20, dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 90, e dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385;

Vista la legge 28 novembre 1984, n. 792, recante l'istituzione e il funzionamento dell'albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione, modificata dalla legge 22 febbraio 1994, n. 146;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP - e, in particolare, l'art. 1, commi 1 e 2, che dispone, tra l'altro, il trasferimento allo stesso istituto delle competenze già attribuite dalla legge 28 novembre 1984, n. 792, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché la soppressione della commissione di cui all'art. 12 della legge medesima;

Visto il provvedimento dell'ISVAP n. 1182 del 10 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 28 maggio 1999, con il quale sono state modificate, in attuazione del predetto art. 1 del decreto legislativo n. 373/1998, le disposizioni ministeriali relative alla costituzione e al funzionamento del fondo di garanzia di cui all'art. 4, comma 1, lettera *f)*, della legge 28 novembre 1984, n. 792;

Visto il provvedimento dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP n. 1950 dell'11 ottobre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 16 ottobre 2001, recante modifica delle norme concernenti la costituzione ed il funzionamento del fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione;

Considerato, in particolare, che il citato art. 4, comma 1, lettera *f)*, della legge 28 novembre 1984, n. 792, come modificata dal decreto legislativo n. 373/1998, stabilisce, fra l'altro, che il fondo di garanzia è alimentato dai contributi degli aderenti e che la misura dei contributi stessi, la quale deve essere comunque non inferiore allo 0,50% delle provvigioni annualmente acquisite rispettivamente dai mediatori di assicurazione e dai mediatori di riassicurazione, è fissata annualmente con provvedimento dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, tenendo conto dell'anzianità di esercizio dell'attività e del volume di affari dei mediatori stessi;

Visto il provvedimento dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP n. 2324 del 14 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 18 dicembre 2004, con il quale è stata determinata la misura del contributo da versare al fondo di garanzia per l'anno 2005;

Considerato che occorre procedere alla determinazione della misura del contributo che gli aderenti debbono versare al fondo di garanzia per l'anno 2006;

Considerato che non vi sono elementi che giustifichino l'aumento, per l'anno 2006, della misura del predetto contributo già fissata per l'anno 2005 con il sopraindicato provvedimento dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP n. 2324 del 14 dicembre 2004;

Dispone:

Il contributo che gli aderenti debbono versare al fondo di garanzia di cui all'art. 4, comma 1, lettera *f)*, della legge 28 novembre 1984, n. 792, per l'anno 2006, è fissato nella misura dello 0,50% delle provvigioni acquisite, rispettivamente dai mediatori di assicurazione e dai mediatori di riassicurazione nel corso dell'anno 2005.

Il provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2006

Il presidente: GIANNINI

06A06176

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI

Conferma della sospensione dell'autorizzazione all'ente «Chiara-Onlus»

La Commissione per le adozioni internazionali nella seduta del 26 maggio 2006 ha deliberato il rigetto dell'istanza di riesame del provvedimento di sospensione temporanea dell'autorizzazione a svolgere nella Federazione Russa le attività di cui alla legge 184/83, come modificata dalla legge 476/98, concessa all'ente «Chiara-Onlus».

06A06167

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 28 giugno 2006

Dollaro USA	1,2570
Yen	146,12
Lira cipriota	0,5750
Corona ceca	28,433
Corona danese	7,4572
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,69035
Fiorino ungherese	280,26
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6960
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	4,0744
Corona svedese	9,2337
Tallero sloveno	239,64
Corona slovacca	38,243
Franco svizzero	1,5631
Corona islandese	96,16
Corona norvegese	7,9035
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,2630
Nuovo leu romeno	3,5884
Rublo russo	34,0110
Nuova lira turca	2,0325
Dollaro australiano	1,7228
Dollaro canadese	1,4138
Yuan cinese	10,0554
Dollaro di Hong Kong	9,7641
Rupia indonesiana	11741,01
Won sudcoreano	1203,83
Ringgit malese	4,6314
Dollaro neozelandese	2,1122
Peso filippino	67,350
Dollaro di Singapore	2,0079
Baht tailandese	48,319
Rand sudafricano	9,1097

Cambi del giorno 29 giugno 2006

Dollaro USA	1,2529
Yen	146,00
Lira cipriota	0,5750
Corona ceca	28,503
Corona danese	7,4583
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,69110
Fiorino ungherese	283,20
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6960
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	4,0818
Corona svedese	9,2373
Tallero sloveno	239,62
Corona slovacca	38,320
Franco svizzero	1,5644
Corona islandese	96,45
Corona norvegese	7,8825
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,2450
Nuovo leu romeno	3,5863
Rublo russo	33,9480
Nuova lira turca	2,0115
Dollaro australiano	1,7180
Dollaro canadese	1,4025
Yuan cinese	10,0233
Dollaro di Hong Kong	9,7326
Rupia indonesiana	11734,66
Won sudcoreano	1203,54
Ringgit malese	4,6194
Dollaro neozelandese	2,1093
Peso filippino	67,093
Dollaro di Singapore	2,0031
Baht tailandese	48,199
Rand sudafricano	9,1759

Cambi del giorno 30 giugno 2006

Dollaro USA	1,2713
Yen	145,75
Lira cipriota	0,5750
Corona ceca	28,493
Corona danese	7,4592
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,69210
Fiorino ungherese	283,35
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6961
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	4,0546
Corona svedese	9,2385
Tallero sloveno	239,63
Corona slovacca	38,350
Franco svizzero	1,5672
Corona islandese	97,01

Corona norvegese	7,9360
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,2445
Nuovo leu romeno	3,5703
Rublo russo	34,2400
Nuova lira turca	2,0075
Dollaro australiano	1,7117
Dollaro canadese	1,4132
Yuan cinese	10,1648
Dollaro di Hong Kong	9,8745
Rupia indonesiana	11776,05
Won sudcoreano	1206,08
Ringgit malese	4,6714
Dollaro neozelandese	2,0864
Peso filippino	67,519
Dollaro di Singapore	2,0137
Baht tailandese	48,575
Rand sudafricano	9,1848

Cambi del giorno 3 luglio 2006

Dollaro USA	1,2790
Yen	146,66
Lira cipriota	0,5750
Corona ceca	28,460
Corona danese	7,4597
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,69330
Fiorino ungherese	282,53
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6960
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	4,0405
Corona svedese	9,2165
Tallero sloveno	239,64
Corona slovacca	38,420
Franco svizzero	1,5674
Corona islandese	96,56
Corona norvegese	7,9800
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,2371
Nuovo leu romeno	3,5599
Rublo russo	34,3830
Nuova lira turca	2,0165
Dollaro australiano	1,7214
Dollaro canadese	1,4212
Yuan cinese	10,2223
Dollaro di Hong Kong	9,9345
Rupia indonesiana	11702,85
Won sudcoreano	1208,46
Ringgit malese	4,6837
Dollaro neozelandese	2,1067
Peso filippino	67,774
Dollaro di Singapore	2,0265
Baht tailandese	48,685
Rand sudafricano	9,0837

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

06A06177 - 06A06178 - 06A06179 - 06A06205

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili siti nei comuni di Volla, Eboli, Guglionesi e Latina

Con decreto n. 719 in data 26 aprile 2006 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 2006, al reg. 3, foglio 255 è trasferito dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato il terreno in Comune di Volla (Napoli), identificato nel N.C.T. dello stesso Comune al foglio n. 1, intestato al demanio pubblico dello Stato, con le seguenti particelle: 236 - mq 700, 239 - mq 150, 248 - mq 113, 253 - mq 30, 754 - mq 47, 1108 - mq 447, per una consistenza totale di mq 1487, non più utile ai fini della bonifica.

Con decreto n. 718 in data 7 aprile 2006 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 2006 al reg. 3, foglio 250 è trasferito dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato il terreno in Comune di Eboli (Salerno) - località Tempa della Grasta, identificato nel N.C.T. dello stesso Comune al foglio n. 62, intestato al demanio pubblico dello Stato, particelle: 469 (ex 458/a) mq 5064 - 471 (ex 458/c) mq 1848 - 473 (ex 469/a) mq 6857 - 475 (ex 459/a) mq 3230 - 468 (ex 149/b) mq 654 - 467 (ex 149/a) mq 906 - 152 di mq 400 - per complessivi mq 18.959,00, ricadente nel comprensorio del Consorzio di bonifica in destra del Fiume Sele, non più utile ai fini della bonifica.

Con decreto n. 733 in data 7 aprile 2006 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 2006 al reg. 3, foglio 251 è trasferito dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato il terreno sito in comune di Guglionesi (Campobasso), censito nel catasto terreni dello stesso comune al foglio 60, p.lla 295, della superficie di mq 970, intestato al demanio pubblico dello Stato, ramo bonifica, ricadente nel comprensorio del Consorzio di bonifica destra Trigno e del Basso Biferno, non più utile ai fini della bonifica.

Con decreto n. 7127 in data 7 aprile 2006 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 2006 al reg. 3, foglio 253 è trasferito dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato il terreno sito in comune di Guglionesi (Campobasso), identificato al N.C.T. dello stesso comune al foglio 71, mappali 61 - 62 - 63 (da frazionamento ex mappale 40), della complessiva superficie di mq 7155, intestato al demanio pubblico dello Stato, ramo bonifica, ricadente nel comprensorio del Consorzio di bonifica Destra Trigno e del Basso Biferno, non più utile ai fini della bonifica.

Con decreto n. 723 in data 7 aprile 2006 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 2006 al reg. 3, foglio 254 è trasferito dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato il terreno sito in comune di Latina in località «Picarello» identificato nel catasto dello stesso comune al foglio n. 148 con le seguenti particelle: 2038 - 2039 - 2040 - 2041 - 2042 - 2044 - 2045 - 2046 - 2047 - 2048 - 2051 - 2052 - 2053 - 2054 - 2055 - 2056, per una complessiva consistenza di mq 2799, ricadente nel comprensorio del Consorzio di bonifica dell'Agro Pontino, non più utile ai fini della bonifica.

Con decreto n. 734 in data 7 aprile 2006 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 2006 al reg. 3, foglio 252 è trasferito dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato il terreno in comune di Latina, ex canale irriguo, identificato nel C.T. dello stesso comune al foglio n. 81 - particelle 337, 338, 339, 340 - di complessivi mq 5190, ricadente nel comprensorio dei Consorzi di bonifica dell'Agro Pontino e di Latina, non più utile ai fini della bonifica.

Da 06A06063 a 06A06068

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 732 del 15 giugno 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Procter & Gamble S.r.l. (codice fiscale n. 05269321005), con sede legale e domicilio fiscale in viale Cesare Pavese, n. 385 - 00144 Roma.

Medicinale: CARBICALCIN.

Confezione: A.I.C. n. 025679111 - 5 fiale 1 ml (sospesa).

Medicinale: DIDRONEL.

Confezione: A.I.C. n. 032914018 - «400 mg compresse» 14 compresse (sospesa).

Medicinale: DIGOXINA NATIVELLE.

Confezioni:

A.I.C n. 027419011 - 40 compresse 0,250 mg (sospesa)

A.I.C n. 027419035 - 25 compresse 0,125 mg (sospesa)

Medicinale: EUROCAL D3.

Confezioni:

A.I.C n. 032840011 - 46 bustine 1000 mg/880 ui (sospesa);

A.I.C n. 032840023 - 30 bustine 1000 mg/880 ui;

A.I.C n. 032840047 - 46 bustine 500 mg/440 ui (sospesa);

A.I.C n. 032840050 - 30 bustine 500 mg/440 ui (sospesa).

Medicinale: IBUPROFENE PROCTER & GAMBLE.

Confezione:

A.I.C n. 033238015 - «200 mg compresse effervescenti» 10 compresse.

Medicinale: MACROBID.

Confezione:

A.I.C n. 028703015 - 14 capsule 100 mg (sospesa).

Medicinale: METAMUCIL.

Confezioni:

A.I.C n. 024399014 - flacone polvere 200 g (sospesa);

A.I.C n. 024399026 - flacone polvere 400 g (sospesa);

A.I.C n. 024399166 - polvere arancia 165 g (sospesa);

A.I.C n. 024399178 - polvere arancia 335 g (sospesa);

A.I.C n. 024399180 - polvere arancia 4 buste 5,85 g (sospesa);

A.I.C n. 024399192 - polvere arancia 30 bus. 5,85 g (sospesa)

A.I.C n. 024399204 - polv. arancia 100 buste 5,85 g (sospesa);

A.I.C n. 024399216 - polvere limone 165 g (sospesa);

A.I.C n. 024399228 - polvere limone 335 g (sospesa);

A.I.C n. 024399230 - polvere limone 4 buste 5,85 g (sospesa);

A.I.C n. 024399242 - polvere limone 30 buste 5,85 g (sospesa);

A.I.C n. 024399255 - polvere limone 100 bus. 5,85 g (sospesa).

Medicinale: NEODUPLAMOX.

Confezioni:

A.I.C n. 026141147 - «875 mg + 125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse;

A.I.C n. 026141198 - «875 mg + 125 mg polvere per sospensione orale» 12 bustine;

A.I.C n. 026141200 - «bambini polvere per sospensione orale» flacone 35 ml con siringa dosatrice (sospesa);

A.I.C n. 026141212 - «bambini polvere per sospensione orale» flacone 70 ml con cucchiaio dosatore;

A.I.C n. 026141224 - «bambini polvere per sospensione orale» flacone 140 ml con cucchiaio dosatore;

A.I.C n. 026141236 - «bambini polvere per sospensione orale» 12 bustine (sospesa);

Medicinale: VICKS FLU ACTION.

Confezione: A.I.C n. 031990017 - «200 mg + 30 mg compresse» 12 compresse.

Medicinale: VICKS INALANTE.

Confezione: A.I.C. n. 003136025 - flacone 1 g.

Medicinale: VICKS MEDINAIT.

Confezioni:

A.I.C n. 024449050 - «sciroppo» flacone 90 ml;

A.I.C n. 024449062 - «sciroppo» flacone 180 ml.

Medicinale: VICKS SINEX.

Confezioni:

A.I.C n. 023198017 - «0,05% spray nasale, soluzione» flacone 15 ml;

A.I.C n. 023198029 - «0,05% soluzione da nebulizzare» flacone nebulizzatore 15 ml;

A.I.C n. 023198031 - flacone contagocce 15 ml.

Medicinale: VICKS TOSSE.

Confezioni:

A.I.C n. 031107016 - «7,33 mg pastiglie» 18 pastiglie;

A.I.C n. 031107028 - «7,33 mg pastiglie» 12 pastiglie;

Medicinale: VICKS TOSSE FLUIDIFICANTE.

Confezioni:

A.I.C n. 028689014 - sciroppo 120 ml (sospesa);

A.I.C n. 028689026 - sciroppo 180 ml;

A.I.C n. 028689038 - sciroppo 250 ml (sospesa).

Medicinale: VICKS TOSSE SEDATIVO.

Confezioni:

A.I.C n. 028688012 - sciroppo 120 ml (sospesa);

A.I.C n. 028688024 - sciroppo 180 ml;

A.I.C n. 028688036 - sciroppo 250 ml (sospesa).

Medicinale: VICKS VAPORUB.

Confezioni:

A.I.C n. 021625049 - «unguento per uso inalatorio» vasetto 90 g (sospesa);

A.I.C n. 021625052 - «unguento per uso inalatorio» vasetto 40 g (sospesa);

A.I.C n. 021625064 - «unguento per uso inalatorio» vasetto 50 g;

A.I.C n. 021625076 - «unguento per uso inalatorio» vasetto 100 g,

sono ora trasferite alla società: Procter & Gamble Italy S.r.l. (codice fiscale n. 05858891004), con sede legale e domicilio fiscale in viale Cesare Pavese, 385, 00144 - Roma.

Modifica della ragione sociale della società Procter & Gamble Italy S.r.l. (codice fiscale n. 05858891004) in Procter & Gamble S.r.l.

I lotti dei medicinali prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A06153

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Actonel» e «Cacit Vitamina D3».

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 4552 del 15 giugno 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali fino ad ora registrate a nome della società Procter & Gamble S.r.l., con sede legale in viale Cesare Pavese, n. 385 - Roma, con codice fiscale n. 05269321005.

Specialità medicinale: ACTONEL.

Confezioni:

A.I.C. n. 034568016/M - «5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister;

A.I.C. n. 03456802/M - «5 mg compresse rivestite con film» 20 (2×10) compresse in blister;

A.I.C. n. 034568030/M - «5 mg compresse rivestite con film» 28 (2×14) compresse in blister;

A.I.C. n. 034568042/M - «5 mg compresse rivestite con film» 84 (6×14) compresse in blister;

A.I.C. n. 034568055/M - «5 mg compresse rivestite con film» 140 (10×14) compresse in blister;

A.I.C. n. 034568067/M - «30 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister;

A.I.C. n. 034568079/M - «30 mg compresse rivestite con film» 28 (2×14) compresse in blister;

A.I.C. n. 034568081/M - «35 mg compresse rivestite con film» 1 compressa in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 034568093/M - «35 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in elister PVC/AL;

A.I.C. n. 034568105/M - «35 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 034568117/M - «35 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 034568129/M - «35 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 034568131/M - «35 mg compresse .rivestite con film» 16 compresse in blister PVC/AL.

Specialità medicinale: CACIT VITAMINA D3

Confezioni:

A.I.C. n. 032033019/M - 30 bustine 1000 mg/880 ui;

A.I.C. n. 032033033/M - 30 bustine 500 mg/440 ui;

A.I.C. n. 032033058/M - 46 bustine 1000 mg/880 ui;

A.I.C. n. 032033060/M - 46 bustine 500 mg/440 ui,.

sono ora trasferite alla società Procter & Gamble Italy S.r.l., con sede in viale Cesare Pavese, 385, Roma, con codice fiscale n. 05858891004.

Con contestuale modifica di ragione sociale del nuovo titolare in Procter & Gamble S.r.l. (codice fiscale n. 05858891004).

I lotti delle specialità medicinali prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

06A06154

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento della società cooperativa «Coop Adriatica Piccola soc. coop. a r.l.», in Fiume Veneto

Con deliberazione n. 1323 del 15 giugno 2006, la Giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza nomina di commissario liquidatore, ai sensi di quanto disposto dal primo comma dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, la società cooperativa «Coop Adriatica Piccola soc. coop. a r.l.», con sede in Fiume Veneto, costituita del 24 gennaio 2002 per rogito notaio dott. Giorgio Pertegato di Pordenone.

06A06070

Scioglimento della società cooperativa «Faith Piccola soc. coop. a r.l.», in Pordenone

Con deliberazione n. 1325 del 15 giugno 2006 la Giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore, ai sensi di quanto disposto dal primo comma dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, la società cooperativa «Faith Piccola soc. coop. a r.l.», con sede in Pordenone, costituita del 2 novembre 2000 per rogito notaio dott. Severino Pirozzi di Pordenone.

06A06071

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Soc. Coop. Villaggio Globale Sociale a r.l.», in Tavagnacco.

Con deliberazione n. 1244 del 9 giugno 2006, la Giunta regionale ha nominato commissario liquidatore della Cooperativa «Soc. Coop. Villaggio Globale Sociale a r.l.» in liquidazione coatta amministrativa, con sede in Tavagnacco la dott.ssa Daniela Kisling con studio in Udine, via De Rubeis n. 19, in sostituzione del dott. Danilo Marinig dimissionario.

06A06072

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Manum - Società Cooperativa», in San Dorligo della Valle

Con deliberazione n. 1324 del 15 giugno 2006, la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della Cooperativa «Manum - Società Cooperativa», con sede in San Dorligo della Valle, costituita il 15 gennaio 1997, per rogito notaio dott. Furio Gelletti di Trieste ed ha nominato commissario liquidatore la dott.ssa Caterina Ciuti, con studio in Trieste, via Trento n. 13.

06A06073

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MASSA-CARRARA

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Massa-Carrara comunica che la giunta camerale con deliberazione n. 67 del 23 giugno 2006 ha nominato quale conservatore del registro delle imprese di Massa-Carrara il dirigente camerale avv. Marco Rappelli a decorrere dal 17 luglio 2006.

06A06135

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-156) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
90018	**TERMINI IMERESE (PA)**	CESEL SERVIZI	Via Garibaldi, 33	091	8110002	8110510
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 45-410100060707 *

€ 1,00